

Legge Regionale 28/04/2006, n. 4

“Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006 (art. 11 legge regionale 20 novembre 2001, n. 25)”

[Pubblicato sul B.U.R. n. 12 del 29/04/2006, V Suppl. Ord.]

Art. 162

(Norme in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri)

1. Nelle more dell’emanazione di un’organica disciplina regionale in materia funeraria e di polizia mortuaria, il presente articolo detta norme relative alla dispersione e all’affidamento delle ceneri in conformità ai principi contenuti nella legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).
2. L’autorizzazione alla cremazione e alla dispersione delle ceneri è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale di cui al comma 1 e secondo le modalità stabilite dalla medesima, con particolare riferimento alla manifestazione di volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari.
3. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all’interno dei cimiteri, in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può costituire, comunque, oggetto di attività aventi fini di lucro. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada). La dispersione nel mare, nei laghi e nei fiumi è consentita relativamente ai tratti liberi da natanti e da manufatti.
4. La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), numero 2), della l. 130/2001, cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale a tal fine autorizzato dal comune.
5. Nel caso in cui il defunto non abbia manifestato la volontà di far disperdere le sue ceneri, le stesse vengono riposte in un’urna sigillata, recante i dati anagrafici, ai fini della tumulazione, dell’interramento o dell’affidamento ai familiari. In caso di affidamento a un familiare, il comune annota in un apposito registro le generalità dell’affidatario unico, previamente indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Con apposito regolamento comunale sono stabilite le dimensioni delle urne, le caratteristiche dei luoghi di conservazione da parte dei privati in modo da garantire la sicurezza da ogni forma di profanazione e ogni altra prescrizione di carattere igienico sanitario, nonché le modalità di rinuncia all’affidamento, di consegna dell’urna cineraria al comune in caso di decesso dell’affidatario o di rinvenimento dell’urna stessa da parte di terzi.
6. La consegna dell’urna cineraria è effettuata previa sottoscrizione di un documento nel quale i soggetti affidatari di cui al comma 5 dichiarano la destinazione finale dell’urna o delle ceneri. Il documento, conservato in copia presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento obbligatorio nelle fasi di trasporto delle ceneri.
7. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’autorità sanitaria.
8. Le ceneri già custodite al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono essere disperse o affidate secondo le modalità previste dal presente articolo.

Art. 192

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.